

353
N. 41113/10 R.G.

19 GEN 2011

IL G.L.

CC 6142/10
Marcello Gerardo
2 E
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. ...
Richiedente ...
Xerografia GRATIS
(art. 10, L. 11/2/73 n. 333)
Napoli 19 GEN 2011
Il Cancellier

FAX 9468
scogliendo la riserva che precede

1 OSSERVA

1.- Il ricorrente Marcello chiede in via d'urgenza, nei confronti della Regione Campania, di essere inserito nell'elenco regionale del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale formato ai sensi dell'art. 8 l.r. n. 1 del 30.1.2008, come modificato dall'art. 1 l.r. n. 5 del 30.4.2008.

Adduce, a sostegno della domanda, di aver prestato servizio per più di tre anni nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge, in virtù di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere, e di essere stato in un primo momento incluso nell'elenco in questione e solo successivamente, con provvedimento del 21.9.2010 n. 160, escluso in quanto titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso altre aziende del servizio sanitario nazionale, in particolare l'ASL di Treviso.

Invoca, quindi, il disposto del comma 2 dell'art. 81 l.r. n. 1 del 30.1.2008 come modificato dall'art. 1 l.r. n. 5 del 30.4.2008, ritenendo sussistenti tutti i requisiti ivi indicati.

La Regione si è difesa contestando genericamente la riconducibilità della fattispecie concreta alla previsione normativa, senza nulla precisare in merito allo specifico motivo di esclusione, nonché contestando il *periculum*.

2.- In conformità all'orientamento di questa sezione già espresso in precedenti pronunce, anche in sede di reclamo, il ricorso va accolto.

L'art. 81 della l.r. n. 1/08, modificata dalla l.r. n. 5/08, prevede:

1. La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 56, lettera c) punto 3 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte dal personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31

dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche a tempo continuativi con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.

3. E' fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non deve darsi corso alle prove selettive di natura concorsuale in quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.
4. Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, sono tenuti, ai sensi della legge 296/2006, a:
 - a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
 - b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
 - c) predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.
5. Al fine di rendere operativo quanto disposto dal comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi sono indicati prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto

ai commi successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestatato il servizio.

6. *L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.*

7.

Tali disposizioni sono in linea con la normativa statale in tema di stabilizzazione, in particolare con le norme contenute nelle leggi finanziarie degli anni 2006 (n. 246/2006) e 2007 (n. 244/2007).

Il ricorrente afferma di rientrare nella terza ipotesi, ossia, quella del servizio per almeno tre anni, non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge.

La legge regionale n. 1/2008, come dispone l'art. 97, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC, avvenuta il 4 febbraio 2008: ossia, il 5 febbraio 2008.

Il quinquennio da considerare, dunque, è quello compreso tra il 5 febbraio 2003 e il 5 febbraio 2008.

Nel periodo in disamina, il ricorrente risulta aver effettivamente prestato servizio per più di un triennio in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (cfr. attestazione di servizio del 15.7.2010 della ASL Napoli 3 Sud, già ASL Napoli 4, doc. 6 nonché i contratti di lavoro a tempo determinato, docc. 4 e 5).

Risulta pertanto che nel periodo in discussione il ricorrente abbia lavorato complessivamente

- dal 5.2.2003 al 28.2.2003 pari a giorni 23;
- dal 26.5.2003 al 25.1.2004 pari a mesi 8;
- dal 29.7.2005 al 5.2.2008 pari a mesi 30 e giorni 6;

per un totale di mesi 61 e giorni 7.

Sussiste, dunque, ampiamente, il requisito temporale.

3.- Quanto al profilo di esclusione ravvisato dalla Regione nel rapporto lavorativo del ricorrente con altra Azienda sanitaria di diversa Regione, deve rilevarsi che in nessun punto della legge viene posto come ulteriore requisito quello dell'insussistenza, nel corso della procedura di formazione degli elenchi, di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di diversi.

L'unico requisito richiesto è, infatti, quello di aver prestato servizio per gli enti del servizio sanitario della Regione Campania per il periodo indicato dalla legge in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

D'altro canto, è evidente, in mancanza di diversa disposizione normativa, che ogni eventuale profilo di incompatibilità tra i due rapporti lavorativi dovrebbe essere valutato dall'Azienda

solo all'atto della successiva trasformazione del rapporto di lavoro precario in rapporto a tempo indeterminato.

4.- Sussiste altresì il *periculum in mora*.

Al riguardo, basti richiamare il disposto del decreto n. 22 del 26.3.2010 del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario, secondo cui *"I direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato ... per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicato sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31.12.2010 o che conseguano l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31.12.2010..."*.

E' perciò evidente che, in mancanza di una pronuncia cautelare, i tempi pur rapidi del giudizio a cognizione piena precluderebbero al ricorrente la possibilità di ottenere la conversione del rapporto.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il tribunale, letti gli artt. 700 e 669 *septies* c.p.c., così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Marcello Gerardo all'inserimento negli elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale di cui al D.D. n. 58 del 27 maggio 2009 in osservanza dell'art. 81 l.r. n. 1/2008;
- 2) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidandole complessivi € 900 di cui € 300 per diritti e 600 per onorario, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 30.12.2010

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Carmen Lombardi

